

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - DIPARTIMENTO ENERGIA

Decreto 7 agosto 2024. Servitù di metanodotto e occupazione temporanea ai fini dell'ottimizzazione delle aree di terreni in comune di SAN SEVERO (FG) - DORSALE LOTTO 3 interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Gasdotto Lucera - San Paolo di Civitate DN 300 (12")", DP 75 bar e opere connesse".

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante *l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante *il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la *Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica"*;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022, *recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*, convertito, con modificazioni, in legge n. 204 del 16 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04 gennaio 2023;

VISTO il decreto ministeriale 07 agosto 2023 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del "Gasdotto Lucera - San Paolo di Civitate DN 300 (12")", DP 75 bar e opere connesse";

VISTA la comunicazione PERM.LNu.SCa.2024.0129 del 13/02/2024 in cui la SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A faceva istanza di autorizzazione variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 52-quater, comma 6 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ai fini di ottemperare alle prescrizioni riportate nella nota prot. r_Puglia/AOO_145-

09/06/2023/4980 del 09.06.2023 per cui la Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha espresso parere favorevole ai fini dell'intesa con prescrizioni;

CONSIDERATO che al fine di soddisfare le prescrizioni contenute nel parere favorevole prot. 145-09/06/2023/4980 della Regione Puglia, DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA - SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, in merito alle interferenze con le aree fluviali tutelate paesaggisticamente è stato necessario valutare 3 ottimizzazioni di tracciato al Gasdotto Lucera – San Paolo di Civitate per il solo tratto “Apricena - San Paolo di Civitate (Tratto 4)”, DN 300 (12”), DP 75 bar di seguito riportate:

- **ottimizzazione 1:** interessa il canale Tonnoniro e prevede da una parte lo spostamento del tracciato al di fuori della fascia tutelata su suoli a destinazione agricola (l'unica coltura di pregio è un frutteto) e, dall'altra, l'attraversamento in *trenchless* del corpo idrico;
- **ottimizzazione 2:** interessa il Vallone del Rovello e prevede lo spostamento del tracciato al di fuori della fascia tutelata su suoli a destinazione agricola con un unico oliveto interferito già interessato dal tracciato originario;
- **ottimizzazione 3:** interessa il Vallone del Rovello e prevede un'unica opera *trenchless* che supera l'intera area tutelata ed evita interferenze dirette col soprassuolo in cui sono presenti degli oliveti.

PRESO ATTO che in data 06.06.2024 con nota prot. PERM.LNu.SCa.2024.0993 la SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A ha trasmesso a questa Amministrazione la documentazione aggiornata relativamente all'istanza di autorizzazione variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 52-quater, comma 6 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 145442 del 05 agosto 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Fonti e Energetiche e Titoli Abilitativi - (FTA) - Divisione IV – Infrastrutture Energetiche che ha rilasciato autorizzazione di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 52-quater, comma 6 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., del progetto autorizzato con il Decreto direttoriale del 07 agosto 2023;

VISTA l'istanza PERM/LNu/LNu/2024/1352 del 05 agosto 2024, acquisita in atti al protocollo n. 146102 del 05/08/2024 con la quale la SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A. con sede legale in Milano, via della Moscova, 3 e sede operativa presso gli Uffici Amministrativi e Direzione Generale – via dei Salci, n. 25 – 03100 Frosinone (FR), partita iva: 04513630964, ha chiesto a questa Amministrazione, ai fini dell'ottimizzazione ai sensi degli artt. 22, 52 *quinquies* e 52 *octies* del Testo Unico, di aree interessate dal “Gasdotto Lucera – San Paolo di Civitate DN 300 (12”), DP 75 bar e opere connesse” per i terreni ubicati nel comune di **SAN SEVERO (FG) – DORSALE LOTTO 3** indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:

- a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;
- b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

PRESO ATTO che l'opera interessa il Comune di SAN SEVERO in provincia di Foggia, Regione Puglia;

CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere di particolare urgenza in quanto l'esistente sistema evidenzia condizioni di trasporto al limite rispetto ai criteri di flessibilità e affidabilità richiesti, rendendosi necessari tempi rapidi per la costruzione e l'esercizio del metanodotto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-*quinquies*, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 07 agosto 2023 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO che:

- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 02 agosto 2029;
- è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;
- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;
- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio competente, protocollo n. 146698 del 06/08/2024

DECRETA:

Articolo 1

A favore della SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea ai fini dell'ottimizzazione delle aree di terreni in comune di **SAN SEVERO (FG) - DORSALE LOTTO 3** interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Gasdotto Lucera – San Paolo di Civitate DN 300 (12")", DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A. gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di almeno 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 12,50 (dodici/50) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- l'inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiarie relative al gasdotto di cui

in premessa, di proprietà della SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A. a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare individuale.

Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel *Bollettino Ufficiale* della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A. provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.mase.gov.it

Articolo 7

Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi – Ex Divisione IV – Infrastrutture Energetiche - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.mase.gov.it) e per conoscenza alla SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A. presso gli Uffici Amministrativi e Direzione Generale – via dei Salci, n. 25 – 03100 Frosinone (FR) – pec: sviluppo@pec.mase.gov.it

sgispa.com - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

- a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;
- b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico e s.m.i.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRETTORE GENERALE
(*dr.ssa Marilena Barbaro*)

**Gasdotto Lucera – San Paolo di Civitate
Dorsale Lotto 3 - DN 300 (12"), DP 75 bar
ESTRATTO DEL PIANO PARTICELLARE**

COMUNE DI SAN SEVERO

Ditta n. 1: Società Agricola Sette Stelle sas di Montagano Libero con sede in San Severo, foglio 1, mappale 444;

Ditta n. 2: ZICOLELLA Giacomo, ZICOLELLA Nicola, foglio 1, mappale 250;

Ditta n. 3: MANCINO Raffaele, foglio 1, mappali 264AA, 264AB;

Ditta n. 4: STEFANELLI Antonella, foglio 1, mappali 458, 42.